



**Angelo Licastro**

(professore ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di  
Messina, Dipartimento di Giurisprudenza)

### **Sulla questione della pignorabilità degli edifici di culto \***

**SOMMARIO:** 1. Considerazioni introduttive - 2. Il quadro delle posizioni della dottrina e l'orientamento della giurisprudenza - 3. L'impignorabilità delle cose sacre prevista dall'art. 514, n. 1 c.p.c. e le asimmetrie con la disciplina prevista dall'art. 831, secondo comma, c.c. - 4. L'ambito applicativo del divieto di "espropriazione" degli edifici di culto contenuto nella legislazione bilaterale - 5. Le conseguenze della limitata attitudine del bene a essere oggetto di negozi e delle eccezionali condizioni di un suo utilizzo redditizio - 6. Conclusioni.

#### **1 - Considerazioni introduttive**

Desidero, anzitutto, esprimere la mia gratitudine al prof. Alberto Fabbri e a tutti gli altri organizzatori dell'incontro per l'invito rivoltomi e per la splendida ospitalità che ci hanno riservato, favorita anche dalla bellezza dei luoghi, tanto ricchi di storia e di cultura.

La questione di cui mi occuperò nella mia relazione, ossia se gli edifici di culto siano o no pignorabili, non si può annoverare tra i "grandi temi" del diritto ecclesiastico (complessivamente inteso). Il giudizio non muta se ci si colloca da una delle prospettive più ristrette dalla quale può cogliersi la tematica generale del Convegno: la materia relativa agli spazi "fisici" destinati all'esercizio in forma collettiva dell'attività di culto ha un rilievo centrale nel nostro settore di studi ed è quella che, probabilmente, pone, ormai da diversi anni, i problemi più urgenti nella gestione del pluralismo confessionale in Italia; tuttavia, pur all'interno di un segmento di ricerche così rilevante in cui esso si inquadra, il posto da assegnare al profilo specifico da me trattato appare di importanza abbastanza circoscritta, dalla valenza iper-specialistica e dai risvolti pratici limitati.

---

\* Il contributo, non sottoposto a valutazione ulteriore rispetto a quella dell'apposito Comitato scientifico, riproduce il testo integrale, con note, della relazione tenuta al Convegno sul tema "*Spazio pubblico per il fenomeno religioso*" organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" (Pesaro, 10-11 ottobre 2019), ed è destinato alla pubblicazione negli Atti.



Esistono, tuttavia, diverse ragioni che non solo possono giustificare, ma che, a mio avviso, rendono anche particolarmente stimolante una riflessione sulla questione che mi accingo a illustrare.

In primo luogo, c'è l'*interesse scientifico* alla completa conoscenza del regime proprio degli istituti ricompresi nell'oggetto della disciplina. E la conoscenza scientifica trova in se stessa la sua giustificazione, non implica cioè la previa verifica di possibili o probabili importanti ricadute sul piano pratico.

In secondo luogo, è da considerare che il tema in parola va al cuore della condizione giuridica degli edifici di culto, in quanto, come a breve vedremo, la questione oggetto della nostra indagine è tradizionalmente vista come legata in modo stretto al *vincolo di destinazione al culto*, elemento caratteristico, ai sensi del secondo comma dell'art. 831 c.c., del regime di quello che, nel nostro ordinamento, è sempre stato considerato il prototipo di tali strutture, ossia l'edificio destinato all'esercizio pubblico del culto cattolico<sup>1</sup> (e, ora, anche l'edificio destinato all'esercizio pubblico del culto ebraico)<sup>2</sup>.

La nostra indagine, tutta concentrata sulla figura "tipica" di edificio di culto consegnataci dalla tradizione, può così aiutarci a comprendere se tale figura conserverà anche in futuro la centralità di un tempo, o se invece il "crescente dinamismo, nel quale si riflette la nuova geografia religiosa della penisola, pluralista e differenziata"<sup>3</sup>, preluda a un definitivo superamento dei vecchi schemi, a favore di soluzioni molto più agili, meno impegnative e "deformalizzate"<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 831, secondo comma, c.c. "[g]li edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano".

<sup>2</sup> Cfr. art. 15, primo comma, della legge 8 marzo 1989, n. 101 (*Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane*), secondo cui "[g]li edifici destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso della Comunità competente o dell'Unione".

Ricollega la garanzia derivante dall'art. 831 cpv. c.c., e, ora, anche dalla legge n. 101 cit., rispettivamente, alla legislazione eversiva della seconda metà dell'Ottocento e alle leggi razziali del 1938, P. CAVANA, *Libertà di religione e spazi per il culto tra consolidate tutele e nuove comunità religiose*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale - rivista telematica* ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 20 del 2019, p. 24.

<sup>3</sup> P. CAVANA, *Libertà di religione*, cit., p. 19.

<sup>4</sup> La valorizzazione delle caratteristiche di stabilità nell'utilizzo del bene (cui sono rivolte sia le garanzie bilateralmente convenute sia quelle unilaterali) sembra porsi ormai in controtendenza rispetto alla logica cui si ispirano i più aggiornati orientamenti della



In terzo luogo, non manca l'*interesse pratico* allo studio della questione, in quanto, sebbene non possano certo dirsi frequenti i tentativi di avviare procedure esecutive in vista dell'espropriazione di edifici di culto, la giurisprudenza ci offre già alcuni di questi esempi, neanche particolarmente datati. Anzi, per il futuro, sembrano profilarsi alcune condizioni favorevoli al riproporsi di questo tipo di azioni legali.

È noto, intanto, che, dopo la riforma del 1984-'85, riguardante il nuovo assetto in Italia dei beni e degli enti ecclesiastici cattolici<sup>5</sup>, la titolarità degli edifici di culto della Confessione di maggioranza, in quanto riguardante beni non redditizi, è affidata, di norma, all'ente parrocchia, che, nella maggior parte dei casi, è l'unico ente, dotato di personalità giuridica civile, che gravita attorno all'ufficio ecclesiastico più prossimo a una determinata comunità di fedeli. E può accadere che la parrocchia disponga di una unica dotazione patrimoniale (di carattere immobiliare), costituita proprio dall'edificio utilizzato per il culto pubblico.

Al tempo stesso, l'emergere dello scandalo degli abusi sessuali dei preti sui minori ha aperto un fronte di crisi rispetto al quale la Chiesa è chiamata non solo a impiegare tutte le proprie forze nell'individuazione e punizione dei colpevoli, ma, in presenza di determinate condizioni, anche a risarcire i danni patiti dalle vittime. Per fortuna, lo scandalo non ha finora assunto e non pare destinato a assumere in Italia le proporzioni raggiunte in altri paesi, dove ha causato, in alcuni casi, il fallimento di intere diocesi, mettendo pure a dura prova la capacità delle stesse di continuare a assicurare servizi essenziali per la comunità dei fedeli. Ma le domande di risarcimento dei danni promosse dalle vittime degli abusi, una volta riconosciuta l'estensione della responsabilità dall'autore del fatto illecito all'ente ecclesiastico presso cui lo stesso si trova incardinato, potrebbero

---

giurisprudenza, nel tentativo, che sempre più spesso questa si trova a dover compiere, di individuare e affinare *escamotage* utili a assicurare alle minoranze religiose, aventi maggiori difficoltà a integrarsi nella nostra realtà sociale, l'esercizio in forma collettiva del culto loro costituzionalmente garantito (art. 19 Cost.). In molti casi, come bene è stato evidenziato in dottrina, a causa dei vincoli posti dalla legislazione urbanistica e dagli strumenti di attuazione a essa relativi, paradossalmente, solo dimostrando che il luogo (formalmente) non è un luogo "di culto", in quanto non destinato in modo stabile a accogliere un numero indeterminato di fedeli, si può avere la garanzia della libera disponibilità di (quello che sostanzialmente è) un luogo "di culto": N. MARCHEI, *Le nuove leggi regionali "antimoschee"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 25 del 2017, p. 14. Per una analisi più articolata di tali questioni cfr., della stessa A., *Il "diritto al tempio": dai vincoli urbanistici alla prevenzione securitaria. Un percorso giurisprudenziale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018.

<sup>5</sup> Si veda, in particolare, la legge 20 maggio 1985, n. 222 (*Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*).



fornire l'occasione proprio per tentare di aggredire questo tipo di beni, in mancanza di altre risorse patrimoniali su cui indirizzare l'azione esecutiva.

Auspiciando che questo tipo di scenari non abbiano modo di avverarsi, ci sono da considerare, infine, gli effetti di "una delle principali sfide che oggi investono concretamente la dimensione religiosa"<sup>6</sup>, legata alla gestione del crescente numero di luoghi sacri che vengono chiusi a causa della scarsità del clero<sup>7</sup> o della loro non effettiva rispondenza alla "domanda religiosa" della popolazione<sup>8</sup>. Nella misura in cui questo fenomeno incide sul permanere della destinazione al culto dell'immobile, esso è destinato evidentemente a ripercuotersi anche sul tema in esame.

## 2 - Il quadro delle posizioni della dottrina e l'orientamento della giurisprudenza

Nella dottrina che si è specificamente occupata della questione, si registra una - per certi versi, singolare o curiosa - divergenza di opinioni, che contrappone, da un lato, diversi studiosi di diritto ecclesiastico, per lo più favorevoli, sia pure con alcune cautele o riserve, a ammettere l'espropriazione degli edifici di culto nell'ambito di un procedimento di esecuzione forzata immobiliare, e, dall'altro, alcuni parimenti autorevoli cultori di altre discipline (in particolare, processualisti o civilisti), che si sono, invece, espressi in senso tendenzialmente contrario.

Quanto ai primi, l'assoggettabilità al pignoramento e alle successive fasi della procedura esecutiva dell'edificio di culto viene *ammessa* a condizione che sia *fatto salvo, in ogni caso, il vincolo del rispetto della destinazione al culto* in capo all'aggiudicatario del bene. La tesi, in assenza di

---

<sup>6</sup> Così P. CAVANA, *Chiese dismesse: una risorsa per il futuro*, in *In\_Bo: Ricerche e Progetti per il Territorio, la Città e l'Architettura*, n. 10, 2016, p. 45.

<sup>7</sup> Cfr. P. MARZARO, *Gli edifici di culto di proprietà privata: condizione giuridica e ipotesi di valorizzazione*, Libellula Edizioni, Tricase, 2017, p. 39.

<sup>8</sup> Le cause del crescente numero di chiese dismesse sono state così individuate: "il costante calo demografico della popolazione locale e il suo crescente invecchiamento, soprattutto in alcuni paesi europei e particolarmente in Italia; la contrazione della partecipazione dei fedeli al culto pubblico, frutto della secolarizzazione ma anche dei più intensi ritmi lavorativi e dello svuotamento dei centri storici per i costi proibitivi degli immobili; il progressivo spopolamento di paesi e villaggi nelle campagne e sui monti, anche per effetto di nuovi piani urbanistici di sviluppo del territorio; gli alti costi di gestione e conservazione di tali edifici a fronte delle limitate risorse pubbliche; la progressiva riduzione numerica e l'invecchiamento anagrafico del clero, che impone l'adozione di nuovi piani pastorali e, all'interno di essi, l'accorpamento delle parrocchie": P. CAVANA, *Chiese dismesse*, cit., p. 45.



norme che sancissero esplicitamente, almeno nel tempo in cui essa veniva formulata, una qualche deroga, per tali immobili, dalla regola in base alla quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni (art. 2740 c.c.), ciascuno sottoponibile come tale alle procedure esecutive<sup>9</sup>, troverebbe ulteriore conforto nell'art. 831, cpv., c.c., da cui pacificamente si ricava che l'edificio di culto possa costituire oggetto di alienazione<sup>10</sup>: se gli edifici di culto sono beni considerati senz'altro alienabili dalla legge (salvo il rispetto del vincolo della destinazione al culto), non si comprenderebbe su quali basi ipotizzarne l'impignorabilità e l'inespropriabilità a seguito di una procedura esecutiva<sup>11</sup>. Piuttosto, poiché

---

<sup>9</sup> L'art. 9 del Concordato del 1929 si limitava a prevedere, al primo comma, che "[d]i regola, gli edifici aperti al culto sono esenti da requisizioni od occupazioni" e il successivo art. 10 che "[n]on si potrà per qualsiasi causa procedere alla demolizione di edifici aperti al culto, se non previo accordo colla competente autorità ecclesiastica".

La dottrina desumeva da queste norme anche l'inespropriabilità *per causa di pubblica utilità* dell'edificio destinato al culto cattolico: cfr., ad esempio, **R. JACUZIO**, *Commento della nuova legislazione in materia ecclesiastica*, Utet, Torino, 1932, p. 104, secondo cui la norma dell'art. 10 del Concordato "si applica anche nel caso di espropriazione per pubblica utilità" (che non potrebbe, quindi, prescindere dall'accordo con la competente autorità ecclesiastica), "e ciò sia perché si riferisce alle demolizioni, per qualunque causa esse avvengano, sia perché anche in questo caso [come in quello della demolizione] l'autorità ecclesiastica ha interesse alla cessazione canonica della consacrazione mediante il così detto *decretum de profanando*, nonché alla migliore destinazione della suppellettile sacra, delle reliquie, immagini sacre, ecc."

Non manca, peraltro, chi manifesta riserve sulla fondatezza di questo tipo di interpretazione, osservando che i Patti lateranensi, quando avevano voluto sancire l'inespropriabilità (per causa di pubblica utilità) di alcuni particolari immobili lo avevano espressamente previsto (art. 16 del Trattato lateranense): così **L. MAROTTA**, *Intervista*, in **AA.VV.**, *Concordato: opinioni a confronto*, a cura di V. TOZZI, T. Pironti, Napoli, 1984, p. 116.

<sup>10</sup> Il fatto che l'edificio di culto possa costituire oggetto di alienazione non risulta contestato da alcuno. Per la dottrina più recente, si veda, a esempio, il contributo di **V. MARANO**, *Gli edifici di culto. Regime proprietario e atti di disposizione*, in <https://economato.chiesacattolica.it> (2016), p. 2.

<sup>11</sup> Sono di questo avviso illustri Maestri della nostra disciplina: **M. PETRONCELLI**, *Osservazioni in materia di impignorabilità delle cose sacre*, in *Dir. eccl.*, 1942, pp. 65-67 (sul presupposto dell'alienabilità dell'edificio di culto); **M. PIACENTINI**, voce *Chiesa (come edificio di culto)*, in *Noviss. dig. it.*, III, Utet, Torino, 1959, p. 187 (sul medesimo presupposto); **V. DEL GIUDICE**, *Manuale di diritto ecclesiastico*, 10<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 1970, p. 226 s.; **A.C. JEMOLO**, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 4<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 1975, p. 389. Più di recente, si esprime nello stesso senso, **F. FINOCCHIARO**, *Diritto ecclesiastico*, 12<sup>a</sup> ed. a cura di A. BETTETINI, G. LO CASTRO, Zanichelli, Bologna, 2015, p. 373 e p. 391; **C. ELEFANTE**, *Il valore interpretativo della libertà religiosa: destinazione al culto e sottoposizione del bene a procedura esecutiva in una significativa decisione del giudice salernitano*, in *Dir. & religioni*, n. 2-2012, p. 633 ss., in specie p. 637, p. 641 e p. 643 ss.



l'obbligo di rispettare il vincolo della destinazione al culto risulterebbe dall'applicazione della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 831 c.c.<sup>12</sup>, la dottrina più autorevole metteva in guardia dallo sminuire l'importanza di quest'ultima disposizione nel caso in cui il bene, come normalmente accade, fosse di proprietà ecclesiastica<sup>13</sup>.

Sebbene, anche all'interno di questo schieramento dottrinale, non mancassero esitazioni e riserve, tanto da spingere taluni a ribadire l'„incommerciabilità di fatto” dell'edificio di culto<sup>14</sup> o l'ammissibilità „tutta teorica” della procedura di esecuzione forzata<sup>15</sup>, a indirizzare verso questo tipo di soluzione potrebbe avere contribuito una sorta di effetto di „rimbalzo” nei confronti delle tesi più risalenti - consolidate nel vigore del codice civile del 1865 - che avevano teorizzato la riferibilità ai beni

---

Senza particolari approfondimenti della questione, concordano con la tesi dell'espropriabilità, **F. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO**, *Tradizione, innovazione e fraintendimenti in tema di edifici di culto*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3, 1995, p. 710 (che mostra di condividere l'assunto di Trib. civ. Patti, 26 gennaio 1995, n. 43, *ivi*, p. 720 ss.); **V. MARANO**, *Gli edifici di culto*, cit., p. 2. Nello stesso senso, **N. MARCHEI**, *L'edilizia e gli edifici di culto*, in G. CASUSCELLI (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, 5<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2015, p. 338.

<sup>12</sup> ... con la conseguenza che gli edifici di culti diversi dal cattolico “possono essere soggetti a esecuzione coattiva [...]. Parimenti possono essere soggetti a espropriazione per pubblica utilità salvo l'indennizzo al proprietario”: **G. PEYROT**, voce *Edifici di culto acattolico*, XIV, Giuffrè, Milano, 1965, p. 290.

Oggi bisogna tenere conto dell'estensione della norma codicistica operata dalla legge n. 101 del 1989, delle garanzie di inespropriabilità sancite dalle intese e, secondo alcuni, anche della normativa generale in materia di espropriazione per pubblica utilità (si veda *infra*).

<sup>13</sup> **A.C. JEMOLO**, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 389. Secondo altre ricostruzioni (per le quali vedi *infra*), anche qualora si limiti, nella sostanza, la sfera applicativa della norma agli edifici di culto di proprietà di un soggetto privato, individuandone la *ratio* nella volontà del legislatore del 1942 di «aggiungere un tassello alla salvaguardia della destinazione culturale per gli edifici di culto cattolico che “appartengono a privati”» (**L. IANNICELLI**, *Gli edifici di culto aperti al pubblico e l'espropriazione forzata*, in **AA. VV.**, *Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero*, II, a cura di G. FAUCEGLIA, Giappichelli, Torino, 2018, p. 155 ss., e in *Iura & Legal Systems*, 2017, B, p. 174; a tale ultima versione dello scritto si riferiscono anche le ulteriori citazioni) non necessariamente si pongono le premesse per considerare questi beni, se di proprietà ecclesiastica, senz'altro sottoponibili alle procedure di esecuzione forzata.

Nel senso che la “disposizione contenuta nell'art. 831 cod. civ. riguarda il [...] caso in cui l'edificio di culto sia di proprietà di soggetti diversi da un ente ecclesiastico”, salvo poi ribadire che “chiunque sia il soggetto proprietario di una chiesa aperta al culto pubblico”, non si può pervenire al risultato di “sottrarre l'edificio alla sua destinazione”, **F. FINOCCHIARO**, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 371 e p. 373.

<sup>14</sup> **V. DEL GIUDICE**, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 227, in nota.

<sup>15</sup> **A.C. JEMOLO**, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 389.



ecclesiastici e, in particolare, agli edifici del culto cattolico, dell'attributo della così detta "demanialità".

Secondo un orientamento a quel tempo diffusamente condiviso, infatti, i beni della Chiesa destinati al culto sarebbero equiparabili ai beni pubblici (del demanio e del patrimonio indisponibile), da considerare sostanzialmente *extra commercium* e, quindi, immuni dall'assoggettabilità alle normali procedure esecutive. Questa ricostruzione perdette ogni credito, anche nella sua più significativa applicazione, riguardante proprio gli edifici di culto<sup>16</sup>, per effetto del principio generale sancito al primo comma dell'art. 831 c.c., secondo cui "[i] beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano"<sup>17</sup>: la norma sanciva il definitivo superamento dell'antica impostazione, ponendo premesse completamente diverse da quelle del passato da cui muovere nella soluzione della questione controversa, ricondotta per intero alla logica del diritto comune dei privati (salvo il vincolo di destinazione).

Probabilmente, gli studiosi "non specialisti" nella disciplina giuridica del fenomeno religioso non furono influenzati da queste riflessioni comuni tra gli ecclesiasticisti, manifestando piuttosto immediato interesse per i profili eminentemente pratici della questione. Spesso essi *negarono l'assoggettabilità degli edifici del culto cattolico alla procedura esecutiva*, movendo da una (più o meno espressamente) asserita condizione di inalienabilità (quanto meno di fatto) di tali immobili, che in genere viene desunta dal disposto del secondo comma dell'art. 831 c.c.<sup>18</sup>: la stessa norma

---

<sup>16</sup> Cfr. **A.C. JEMOLO**, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 383, il quale ricorda che l'„idea di una demanialità dei beni ecclesiastici era stata addotta, prima del vigente codice, soprattutto a giustificare l'affermazione [...] che già sotto l'impero del cod. civ. '65 gli edifici di culto fossero inalienabili e non assoggettabili a procedimento esecutivo". Cfr. altresì **M. PETRONCELLI**, voce *Edifici di culto cattolico*, in *Enc. dir.*, XIV, Giuffrè, Milano, 1965, p. 299.

<sup>17</sup> Per effetto del primo comma dell'art. 831 c.c. si ha "una generale soggezione dei beni degli enti ecclesiastici, fra i quali rientrano gli edifici di culto, al diritto comune": **V. MARANO**, *Gli edifici di culto*, cit., p. 1.

<sup>18</sup> In questo senso, cfr. **S. COSTA**, *Manuale di diritto processuale civile*, 3<sup>a</sup> ed., Utet, Torino, 1966, p. 588; **U. ROCCO**, *Trattato di diritto processuale civile. IV. Parte speciale: processo esecutivo*, 2<sup>a</sup> ed., Utet, Torino, 1966, p. 183; **M.T. ZANZUCCHI**, *Diritto processuale civile. III. Del processo di esecuzione*, 5<sup>a</sup> ed. a cura di C. VOCINO, Giuffrè, Milano, 1964, p. 39 (che annovera gli edifici del culto cattolico tra i beni impignorabili, perché per loro natura "incapaci di espropriazione"); **G. MARTINETTO**, voce *Insequestrabilità e impignorabilità*, in *Noviss. dig. it.*, VIII, Utet, Torino, 1962, p. 745.

Più di recente, nello stesso senso, cfr. **G. BONGIORNO**, voce *Espropriazione immobiliare*, in *Digesto disc. priv.*, Sez. civ., VIII, Utet, Torino, 1992, p. 37; **F. CARPI**, **M. TARUFFO**, *Commentario breve al Codice di Procedura Civile*, 3<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 1994, p. 1056 (*sub art.* 514); **L.F. DI NANNI**, *Sub art.* 555, in C. CONSOLO (sotto la direzione di), *Codice di procedura*



da cui si era tratto argomento per ammettere l'assoggettamento di questi beni alla procedura esecutiva offre ora il principale indizio per giungere alla conclusione esattamente opposta.

In effetti, del vincolo di destinazione al culto si può cogliere una duplice dimensione, a seconda che ci si limiti a considerare il suo *formale* inerire all'atto di alienazione, quest'ultimo di per sé idoneo a determinare la circolazione del bene tra diversi proprietari, ovvero si valorizzi piuttosto il dato *sostanziale* delle limitazioni al contenuto tipico del diritto di proprietà che esso comporta (si veda, al riguardo, l'art. 832 c.c., secondo cui, in linea di principio, il proprietario ha "diritto di godere", oltre che di "disporre", "delle cose in modo pieno ed esclusivo"). Gli ecclesiastici, come si è visto, tendono a rimarcare il primo profilo, mentre gli altri studiosi il secondo.

A un particolare ordine di considerazioni si rifà, invece, qualche altro studioso, che desume piuttosto dalla normativa concordataria del 1929 l'esistenza di una speciale norma esonerativa. Si è così autorevolmente affermato che

"[s]e l'art. 9 [del Concordato] esclude come regola l'espropriazione per pubblica utilità, a maggior ragione e senza eccezioni deve ritenersi esclusa l'espropriazione determinata dalla esecuzione di sentenze o in genere dalla realizzazione di crediti patrimoniali"<sup>19</sup>.

Dal canto suo, la giurisprudenza, nelle occasioni in cui ha avuto modo di affrontare la questione, ha dato maggiore peso al dato formale dell'alienabilità dell'edificio di culto, quand'anche l'atto di disposizione si fosse in pratica tradotto nel trasferimento di qualcosa di molto simile alla

---

*civile. II. Artt. 287-632, 5<sup>a</sup> ed., Wolters Kluwer Italia, Milanofiori Assago, 2013, p. 2225 s.* (che include tra gli immobili inalienabili, e quindi impignorabili, gli edifici destinati al culto cattolico); **C. SPACCAPELO**, *Sub art. 514*, in C. CONSOLO (sotto la direzione di), *Codice di procedura civile*, cit., p. 2039 (che pure include gli "edifici dedicati al culto cattolico, anche se appartenenti a privati (art. 831 c.c.)" nella categoria dei "beni la cui impignorabilità non è sancita espressamente dalla legge, ma deriva direttamente dalla loro inalienabilità"); **G.M. CIPOLLA**, *Profili fallimentari e profili fiscali nell'amministrazione degli enti ecclesiastici*, in **CEI**, «*Temì di amministrazione dei beni ecclesiastici e riforma del terzo settore*», Noventa Padovana, Mediagraf SpA, 2015, p. 33 (contributo disponibile anche *on line* all'url <https://economato.chiesacattolica.it/>), che considera "sottratti all'ordinario regime di circolazione [...] in quanto gravati da vincoli di indisponibilità, a es. i beni immobili adibiti a funzioni sacre e/o di rilevante interesse artistico o culturale".

Si limita a segnalare come fattispecie controversa quella relativa agli edifici del culto cattolico, dichiarando "senza dubbio [...] espropriabili gli edifici destinati all'esercizio di altri culti", **A. TRAVI**, voce *Espropriazione immobiliare*, in *Noviss. dig. it.*, VI, Utet, Torino, 1960, p. 902.

<sup>19</sup> Così **G. PESCATORE**, *Della proprietà*, 2<sup>a</sup> ed., in *Commentario del codice civile*, Utet, Torino, 1968, p. 138.



“nuda proprietà”, a causa del vincolo della destinazione al culto gravante sul bene. Pertanto, l’espropriazione forzata di un edificio di culto, in esecuzione di un titolo esecutivo, sarebbe sempre possibile, in quanto di per sé idonea a incidere sul vincolo di destinazione.

È, a tal fine, eloquente la giurisprudenza che ha escluso l’esecuzione di una sentenza costituente legittimo titolo per il rilascio coattivo di un immobile locato, proprio alla luce della esigenza di conservazione della destinazione al culto. Sebbene, cioè, con il motivo di ricorso facente leva sulla speciale condizione di queste particolari strutture, si fosse sostenuta la radicale inammissibilità dell’„esecuzione forzata nei confronti di immobili adibiti al culto”<sup>20</sup>, i giudici sembrano accogliere la doglianza solo nella misura in cui gli effetti dell’esecuzione della sentenza (rilascio dell’immobile concesso in locazione a una Opera diocesana) fossero risultati incompatibili con il permanere della destinazione all’esercizio del culto cattolico<sup>21</sup>.

Ecco perché i precedenti più specifici, intervenuti cioè nel corso di procedure esecutive rivolte all’espropriazione del bene<sup>22</sup>, non hanno ravvisato ostacoli formali al soddisfacimento coattivo delle pretese del creditore attraverso il pignoramento e la vendita forzata dell’immobile, che vengono quindi giudicati senz’altro ammissibili.

### **3 - L’impignorabilità delle cose sacre prevista dall’art. 514, n. 1 c.p.c. e le asimmetrie con la disciplina prevista dall’art. 831, secondo comma, c.c.**

Per avviare a soluzione il problema in esame, occorre, anzitutto, chiedersi se effettivamente manchi nel nostro ordinamento qualsiasi specifica previsione di legge che escluda gli edifici di culto dalla sottoponibilità alle procedure esecutive.

Normalmente la dottrina trae argomento già dall’art. 514, n. 1, c.p.c., secondo cui “[o]ltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali

---

<sup>20</sup> Cfr. la ricostruzione dei motivi d’appello contenuta in App. civ. Genova, sez. II, 29 ottobre 1990, n. 805, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1991-92/1, p. 108.

<sup>21</sup> App. civ. Genova, sez. II, 29 ottobre 1990, n. 805, cit., p. 110, dove si ribadisce che “l’ordine di rilascio non possa essere eseguito, e cioè l’esecuzione della sentenza non possa aver luogo fino a quando l’immobile resterà destinato all’esercizio del culto cattolico”.

<sup>22</sup> Mi riferisco a Trib. civ. Patti, 26 gennaio 1995, n. 43, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1995/3, p. 720 ss. - confermato, per il solo profilo specifico di nostro interesse, da App. Messina, 7 ottobre 1998, in *www.olir.it*. - e a Trib. Salerno, sez. III, ord. 28 maggio 2010, in *Dir. & religioni*, n. 2-2012, p. 629 ss.



disposizioni di legge, non si possono pignorare [...] le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto"<sup>23</sup>.

Come chiarito dalla rubrica dell'articolo citato ("Cose mobili assolutamente impignorabili") e dall'intitolazione dello stesso Capo in cui esso è collocato ("Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore"), la sua sfera applicativa è circoscritta a determinate cose mobili e non può, quindi, comprendere gli edifici di culto: dalla norma si trarrebbe, quindi, conferma indiretta della pignorabilità di questi ultimi. Né sarebbe ipotizzabile una estensione analogica della previsione codicistica, trattandosi sicuramente di norma avente carattere eccezionale (rispetto alla disposizione generale dell'art. 2740 c.c.)<sup>24</sup>, come tale da ritenere di stretta interpretazione<sup>25</sup>.

Se, senza ombra di dubbio, la disposizione in esame non può, quindi, essere in alcun modo utilizzata per dedurre l'esistenza di una esplicita previsione legale di impignorabilità degli edifici di culto, merita, però, un cenno la palese asimmetria che ne deriva con quanto previsto dall'art. 831 c.c., non a caso, e sotto molteplici aspetti, più volte ribadita dalla più autorevole dottrina ecclesiasticista e processualista.

Per quel che più interessa in questa sede<sup>26</sup>, una delle maggiori contraddizioni riscontrabili tra le due previsioni normative emerge una

---

<sup>23</sup> Questi beni sono "impignorabili perché destinati a finalità lato sensu pubbliche", secondo G. VERDE, voce *Pignoramento. II. Pignoramento mobiliare diretto e immobiliare*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Giuffrè, Milano, 1983, p. 827; riferiscono, invece, l'impignorabilità a un criterio di "indispensabilità minima [...] per il valore morale" posseduto da questi beni, C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Corso di diritto processuale civile. III - L'esecuzione forzata, i procedimenti speciali, l'arbitrato, la mediazione e la negoziazione assistita*, Editio minor, 14<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2017, p. 74 (corsivo presente nell'originale). Reputa come tesi più plausibile quella (sostenuta da V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile. III - Del processo di esecuzione*, Jovene, Napoli, 1957, p. 135 s.) secondo cui "per i beni in questione il regime dell'impignorabilità è stato fissato dalla legge in quanto la vendita forzata farebbe cessare l'uso a fini spirituali cui sono stati dedicati", F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 391.

<sup>24</sup> Nel senso che il "fenomeno che si qualifica come impignorabilità deve essere considerato come una limitazione legale della garanzia che i beni del debitore prestano al creditore a norma dell'art. 2740 c.c.", per tutti, S. SATTA, *Diritto processuale civile*, 13<sup>a</sup> ed. a cura di C. PUNZI, Cedam, Padova, 2000, p. 643.

<sup>25</sup> Cfr., in giurisprudenza, Cass. civ., sez. III, 25 ottobre 1994, n. 8756, in *Giust. civ. Mass.*, 1994, p. 1279; Id., 24 marzo 1966, n. 776, in *Giust. civ.*, 1966, I, p. 1771 s.; Trib. Alessandria, 11 ottobre 2002, in *Giur. merito*, 2003, p. 695; Pret. Roma, 16 aprile 1998, in *Giust. civ.*, 1998, I, p. 2660 ss.

<sup>26</sup> Più in generale, non era sfuggito il fatto che, mentre l'art. 831 c.c. sembra tutto imperniato sull'(effettiva) destinazione al culto dell'immobile, l'art. 514, n. 1, c.p.c. sembra, invece, piuttosto focalizzarsi su una qualità del bene legata al provvedimento canonico di consacrazione o benedizione ("cose sacre") o derivante da una sua (anche astratta) utilità



volta che si tenga conto del regime giuridico proprio delle pertinenze, evidentemente applicabile alle cose mobili destinate al culto esistenti all'interno dell'edificio sacro: l'estensione dei rapporti giuridici aventi a oggetto la cosa principale - in forza del regime a essa applicabile ai sensi dell'art. 831, secondo comma, c.c., interpretato come norma che consente l'espropriazione forzata degli edifici di culto - alle cose mobili legate a questi ultimi da un rapporto pertinenziale, ne comporterebbe ordinariamente l'espropriazione, contro l'esplicita previsione dell'art. 514, n. 1, c.p.c.<sup>27</sup>. E l'argomento, in termini di coerenza logica, potrebbe forse essere pure rovesciato: di fronte alla esplicita impignorabilità delle "cose sacre" qualificabili come pertinenze di un edificio di culto è contraddittorio che l'art. 831 c.c. non abbia a maggior ragione sancito una analoga garanzia per la cosa principale cui le prime ineriscono.

Né per superare l'obiezione si deve necessariamente insistere sulla naturale "inamovibilità" dell'edificio di culto (che renderebbe compatibile l'espropriazione forzata di questo col mantenimento della destinazione al culto), mentre la tipica "asportabilità" della cosa mobile avrebbe richiesto di escludere in radice tali oggetti dalle procedure esecutive<sup>28</sup>.

In realtà, da un punto di vista sistematico generale, non è senza significato che il codice di procedura civile non preveda mai casi di impignorabilità di beni immobili, che finiscono il più delle volte con l'essere

---

strumentale rispetto all'esercizio del culto (cose "che servono all'esercizio del culto"): **A.C. JEMOLO**, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 391. Il chiaro Autore sarà peraltro portato a superare quella che lui chiama "mancanza di euritmia" tra le due disposizioni, concludendo che di regola "non vi siano cose sacre che non siano destinate attualmente all'esercizio del culto" (*ibidem*, p. 392). L'articolo contenuto nel codice di rito "manca di armonia con l'articolo 831 cpv. cod. civ., anche in quanto, mentre quest'ultimo parla di alienazione, il primo considera solo l'esecuzione forzata", senza chiarire "ciò che possa o non possa fare il proprietario della cosa destinata al culto" (*ibidem*, p. 392).

<sup>27</sup> **S. SATTA**, *Commentario al codice di procedura civile. III. Processo di esecuzione*, F. Vallardi, Milano, 1966, p. 253, secondo cui "gli stessi edifici destinati al culto non sono nel nostro ordinamento sottratti a espropriazione, ma solo non possono essere sottratti alla loro destinazione (art. 831 c.c.), onde appare strano che una opposta regola valga per i mobili, che tra l'altro sarebbero pignorabili come pertinenza dell'immobile".

<sup>28</sup> È l'argomento utilizzato da **F. FINOCCHIARO**, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 391, secondo cui la contraddizione segnalata nel testo "non sembra sussistere, perché il vincolo, previsto dall'art. 831 cod. civ. per gli edifici, beni immobili, per sé inamovibili, è sufficiente a conservarne la destinazione al culto, malgrado il pignoramento e la vendita forzata. Invece, le cose mobili, in quanto tali, in quanto beni asportabili, non sarebbero garantiti nella destinazione al culto da una norma analoga a quella sugli immobili, onde per conservare tale destinazione, occorre una disposizione apposita che ne escludesse la pignorabilità".



configurati quali risvolti della peculiare disciplina sostanziale a essi applicabile<sup>29</sup>.

Appare sintomatico che, nonostante alcune norme riguardanti i beni del patrimonio indisponibile degli enti pubblici, corrispondenti, grosso modo, a quelle qui esaminate, ripropongano uno schema analogo a quello finora illustrato (l'art. 514, n. 5, c.p.c. esclude, infatti, la pignorabilità soltanto degli oggetti *mobili* che il debitore, anche se ente pubblico, ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio, mentre l'art. 828, secondo comma, c.c. si limita a vietare, in generale, il mutamento di destinazione dei beni)<sup>30</sup>, a quanto mi risulta, non se ne trae argomento per operare differenziazioni in base al carattere mobile o immobile del bene, escludendo la pignorabilità dei primi ma non dei secondi (in costanza di destinazione).

#### **4 - L'ambito applicativo del divieto di "espropriazione" degli edifici di culto contenuto nella legislazione bilaterale**

Comunque sia, la norma dell'art. 514 c.p.c. non esaurisce le categorie di cose non pignorabili, ossia sottratte alla responsabilità del debitore. Lo stesso inciso iniziale dell'articolo contiene un rinvio a ulteriori disposizioni di legge ("[o]ltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge"), alcune delle quali si trovano nel codice civile (a esempio, art. 326 c.c., in tema di usufrutto legale), altre in leggi speciali<sup>31</sup>.

Perché ricorra uno di questi ulteriori casi di beni esclusi dalla responsabilità del debitore, nonostante quanto parrebbe desumersi dal predetto rinvio contenuto nell'art. 514 c.p.c., non è però affatto necessario che la disposizione di legge speciale qualifichi tali beni espressamente come "impignorabili"; e ciò in qualunque senso si sciogla il dubbio concernente

---

<sup>29</sup> Pone l'accento su questo punto, L. IANNICELLI, *Gli edifici di culto*, cit., p. 173.

<sup>30</sup> L'abbinamento è compiuto dalla stessa dottrina amministrativista: cfr. E. CASETTA, *Manuale di diritto amministrativo*, 12<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2010, p. 210.

<sup>31</sup> Ricomprende nella categoria evocata dal rinvio in questione gli edifici del culto cattolico, N. VENTURA, *Sub art. 514*, in L.P. COMOGGIO, C. CONSOLO, B. SASSANI, R. VACCARELLA (sotto la direzione di), *Commentario del codice di procedura civile. VI. Artt. 474-601*, Utet, Torino, 2013, p. 569, secondo cui "[s]ono [...] dichiarati impignorabili da specifiche disposizioni di legge: gli edifici di culto e i beni degli enti ecclesiastici (Art. 831 c.c.)" (ma si tratta di affermazione, almeno nella parte in cui fa riferimento a tutti i "beni degli enti ecclesiastici", sicuramente non corretta).



la possibilità di riferire l'inciso in questione (anche) ai beni immobili<sup>32</sup>. Infatti, è stato acutamente osservato, sempre nell'ambito della dottrina di diritto processuale, che la terminologia utilizzata dal codice

“è assolutamente inesatta, sia perché si riferisce al solo momento iniziale dell'espropriazione, sia in quanto non mancano ipotesi, in cui il processo di espropriazione prescinde dall'attuazione di un pignoramento”,

mentre l'espressione tecnicamente corretta per designare i beni sottratti alla responsabilità del debitore è quella di beni “inespropriabili”<sup>33</sup>.

*In claris non fit interpretatio*, si potrebbe dire.

È noto come il nuovo Concordato (Accordo 18 febbraio 1984 tra lo Stato e la Chiesa cattolica che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, recepito nel nostro ordinamento con legge n. 121 del 1985) abbia integrato le specifiche garanzie riguardanti gli edifici del culto cattolico risultanti dagli artt. 9 e 10 del Concordato lateranense, aggiungendo proprio il *divieto di espropriazione* ai casi, già previsti, della requisizione e dell'occupazione, da un lato, e della demolizione, dall'altro<sup>34</sup>. Stabilisce, infatti, l'art. 5, n. 1 dell'Accordo cit., che “[g]li edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, *espropriati* o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica”.

Tuttavia, è diffusa la convinzione che il concetto di “espropriazione”, contenuto nella disposizione bilateralmente convenuta ora richiamata, debba intendersi riferito esclusivamente all'istituto disciplinato dal diritto amministrativo, ossia all'*espropriazione per pubblica utilità*, oggi regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327<sup>35</sup>.

Che la norma comprenda tale istituto è fuori discussione: lo stesso art. 4, terzo comma, del d.P.R. n. 327 cit., operando una ricognizione di quanto previsto dal Concordato, ribadisce che gli edifici aperti al culto cattolico “possono essere espropriati per gravi ragioni previo accordo [...]”

---

<sup>32</sup> Esclude tale possibilità **L. IANNICELLI**, *Gli edifici di culto*, cit., p. 172, notando che «l'*incipit* della disposizione (“cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge”)» non “può essere utilizzato in tema di immobili”.

<sup>33</sup> Così **A. BONSIGNORI**, *L'esecuzione forzata*, 2<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 1991, p. 50 e p. 181 s., ma si tratta di affermazione diffusamente presente in dottrina: cfr. **E. ALLORIO**, **V. COLESANTI**, voce *Esecuzione forzata (dir. proc. civ.)*, in *Noviss. dig. it.*, VI, Utet, Torino, 1960, p. 739.

<sup>34</sup> Si vedano, rispettivamente, l'art. 9 e l'art. 10 Conc. 1929.

<sup>35</sup> “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”. È, ad esempio, di questo avviso, **F. FINOCCHIARO**, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 370 (senza specifica motivazione); **V. TOZZI**, *Gli edifici di culto nel sistema giuridico italiano*, Edisud, Salerno, 1990, p. 185 s.



con la competente autorità ecclesiastica<sup>36</sup> ed è ovvio che qui il riferimento è all'espropriazione *per pubblica utilità*, l'unica a essere disciplinata, come si è anticipato, dal predetto Testo unico<sup>37</sup>. Ma la *communis opinio* reputa che in questo modo non si individui una sola tra le possibili applicazioni della garanzia concordataria, quanto che se ne esaurisca ogni possibile ambito di rilevanza.

Di fronte a un dato testuale che fa espressa menzione dell'„espropriazione”, *così puramente e semplicemente individuata, senza ulteriori specificazioni* (per vietarla, come si è visto, salvo che ricorrano gravi ragioni e ci sia il previo accordo con la competente autorità ecclesiastica), non è necessario evocare ipotesi di estensione analogica della disposizione, chiaramente escluse in ragione del suo carattere eccezionale<sup>38</sup>, né rifarsi a argomentazioni “*a fortiori*”, come tali sempre confutabili, e bisogna, piuttosto, sottoporre a attenta verifica i percorsi solitamente seguiti per giungere a una interpretazione restrittiva dell'inciso in parola.

Tali percorsi sono sostanzialmente due. Secondo il primo, andrebbero ancora una volta valorizzate, sul piano interpretativo, le conseguenze indotte dalla necessità del rispetto del vincolo della destinazione al culto dell'immobile, che rappresenterebbe l'unico scopo

---

<sup>36</sup> La disposizione opera, altresì, una ricognizione delle norme corrispondenti a quella del Concordato incluse nelle intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica che risultavano concluse e tradotte in legge alla data di entrata in vigore del Testo unico (intesa con gli avventisti, con i pentecostali, con l'Unione delle comunità ebraiche, con i battisti e i luterani).

Con una norma di chiusura si prevede poi che “[g]li edifici aperti al culto possono essere espropriati per gravi ragioni previo accordo [...] col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti dalla legge”.

A me non pare che quest'ultima previsione possa garantire l'inespropriabilità per causa di pubblica utilità degli edifici aperti a uno dei “culti ammessi” nello Stato ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 (così, invece, **P. CAVANA**, *Libertà di religione*, cit., p. 25; **A. FUCCILLO**, *Diritto religioni culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, 3<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2019, p. 164; evoca, per giungere a tale conclusione, una “lettura costituzionalmente orientata” della norma, **N. MARCHEI**, *L'edilizia e gli edifici di culto*, cit., p. 337), ma valga piuttosto a richiamare, con una formulazione aperta, tutte le ipotesi di inespropriabilità sancite da intese *ex art. 8 Cost.*, recepite con legge successivamente alla data di approvazione del Testo unico.

<sup>37</sup> Poiché la norma ammette l'espropriazione per causa di pubblica utilità ricorrendo le particolari condizioni in essa previste, si tratta di una ipotesi di così detta “inespropriabilità relativa”: **G. CERISANO**, *La procedura di espropriazione per pubblica utilità*, 2<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 2013, p. 152.

<sup>38</sup> Tale carattere è correttamente evidenziato da Cass. pen., sez. III, 25 gennaio 1994, n. 2469, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3, 1995, p. 719 s.



perseguito non solo dalla norma contenuta nell'art. 831 c.c., ma anche dalla previsione concordataria.

Premessa l'assoluta arbitrarietà del metodo interpretativo che utilizzasse l'art. 831 cpv. c.c. per la ricostruzione della portata di norme contenute nel Concordato (e, in particolare, nel Concordato del 1929) - in quanto, semmai, come era stato autorevolmente precisato in dottrina, è la "disposizione del codice civile" che "ha tradotto, non in termini privatistici, ma nei confronti dei privati proprietari, la limitazione che nel concordato lo Stato aveva ammesso nei confronti dei suoi organi"<sup>39</sup> - si sostiene, in pratica, che il divieto di espropriazione finalizzata all'esecuzione forzata di una sentenza non si giustificerebbe alla luce della *ratio* della norma, che è quella di *vietare tutti i provvedimenti incompatibili col permanere della destinazione al culto*<sup>40</sup>: l'espropriazione per pubblica utilità comporterebbe in genere l'abbattimento della chiesa e quindi è sempre in conflitto con la destinazione al culto, mentre l'espropriazione finalizzata a dare esecuzione a una sentenza comporta solo un mutamento nella titolarità del diritto di proprietà sull'immobile, restando inalterata la precedente destinazione.

Peraltro, anche ove si ammetta che tutti i casi di divieto previsti dalla norma riguardano situazioni incompatibili con la destinazione al culto, se dell'atto espropriativo per causa di pubblica utilità non può essere tollerata la circostanza che esso è *di solito* - ma non sempre e non necessariamente<sup>41</sup> - seguito dalla demolizione del manufatto, non vi era alcun bisogno di aggiungerne la menzione espressa, destinata a assumere valore meramente pleonastico una volta che il divieto di demolizione risultava già

---

<sup>39</sup> Così M. PETRONCELLI, voce *Edifici di culto cattolico*, cit., p. 302. Per l'A., la materia della condizione giuridica degli edifici di culto cattolico è sostanzialmente disciplinata dagli artt. 9 e 10 (ora corrispondenti all'art. 5, n. 1) del Concordato; inoltre, nello stesso art. 831 cpv. c.c. "è evidente il richiamo [...] fatto non alle leggi canoniche che contengono una vasta disciplina, ma, se mai, a quelle che sono state le disposizioni del concordato lateranense, e cioè a quegli art. 9 e 10 cui già si è accennato" (*ivi*, p. 301).

<sup>40</sup> In questo senso si veda, in particolare, App. Messina, 7 ottobre 1998, cit., secondo cui il divieto concordatario "trova la sua giustificazione nell'ambito del suddetto vincolo [di destinazione], perché le ipotesi previste implicano automaticamente la sottrazione di quei beni al culto".

<sup>41</sup> Ricordo che, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del T.U. in materia di espropriazione, questa può essere finalizzata alla semplice "realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione", sicché "[d]eve [...] considerarsi di pubblica utilità non solo l'intervento che comporti la realizzazione di un'opera in senso stretto, ma anche quello che sia mirato alla semplice conservazione dell'esistente onde garantirne la fruizione alla collettività ovvero per assicurarne un uso conforme ai principi di economia e decoro, o ancora per la tutela ambientale, storica, archeologica, idrogeologica, ecc.": G. CERISANO, *La procedura*, 2<sup>a</sup> ed., cit., p. 13.



distintamente previsto dalla stessa norma concordataria. E si ricorderà che, pur nel silenzio del vecchio Concordato circa l'espropriazione, un tempo si desumeva l'applicabilità della norma anche a quest'ultima proprio argomentando dal divieto di demolizione "per qualsiasi causa" ivi sancito<sup>42</sup>.

Il secondo percorso interpretativo, al pari di quello precedentemente illustrato, muove dai nessi sistematici che sarebbero rinvenibili tra i diversi tipi di provvedimento vietati dalla norma, questa volta, però, non tanto per rimarcarne il loro convergere nell'unico obiettivo di preservare la destinazione al culto del bene, quanto, invece, per isolarne la comune caratteristica di *provvedimenti espressione di poteri autoritativi pubblicistici* fondati su esigenze di tutela di interessi superiori a quelli meramente privati. Una volta accettata questa ricostruzione, l'espropriazione attuata nel corso di una procedura di esecuzione forzata si rivelerebbe del tutto eccentrica rispetto all'accennato genere di interessi, gli unici effettivamente tenuti presenti dalle Alte Parti.

A questo ordine di considerazioni si è rifatto il Tribunale di Salerno<sup>43</sup>, intervenendo in sede di opposizione a una procedura esecutiva, nella quale la parte ricorrente aveva appunto addotto l'inespropriabilità del bene, in parte destinato al culto, ravvisandone il fondamento giuridico proprio nell'art. 5 dell'Accordo 18 febbraio 1984, tra Stato e Chiesa cattolica, cit.<sup>44</sup>.

Secondo i giudici,

"è evidente il riferimento della norma a istituti, e categorie prettamente pubblicistici: requisizione, occupazione, e demolizione sono istituti esclusivi dello *jus publicum*, attraverso i quali tipicamente l'autorità

---

<sup>42</sup> Si veda *retro* la nota 9.

<sup>43</sup> Trib. Salerno, sez. III, ord. 28 maggio 2010, cit.

<sup>44</sup> Avevo prospettato la possibilità, tenuto conto anche dei rilievi da tempo mossi dalla dottrina sulla sostanziale incommerciabilità del bene, di una ampia (*recte*: letterale) interpretazione dell'art. 5, n. 1 del nuovo Concordato, nella *Nota di rinvio* a commento di Trib. civ. Patti, 26 gennaio 1995, n. 43, cit., in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3, 1995, p. 747 ss., dove, altresì, evidenziavo che le norme speciali relative agli edifici di culto sono sul punto di difficile coordinamento con le regole del processo di esecuzione. Reputa, ora, che l'art. 5 cit. "protegge il bene dall'esecuzione forzata" trattandosi di chiese di proprietà degli enti ecclesiastici, mentre l'art. 831 c.c., applicabile alle chiese di proprietà privata, non esclude che esse possano "essere oggetto di espropriazione forzata, purché però la conseguente alienazione rispetti la destinazione al culto pubblico", **A. CRIVELLI**, in **A. CRIVELLI** (a cura di), *Esecuzione forzata e processo esecutivo*, 2<sup>a</sup> ed., I, Utet, Torino, 2012, rispettivamente p. 210 e p. 209 (l'A., più oltre, non senza contraddirsi e con una espressione eccessivamente lata, considera tra i "casi più importanti di beni impignorabili perché inalienabili [...] i beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto") (*ivi*, p. 547). Analoga distinzione è in **R. FONTANA, S. ROMEO**, *Il nuovo processo di esecuzione*, Cedam, Padova, 2015, p. 216.



pubblica sopprime o comprime, in via provvisoria o definitiva, totale o parziale, facoltà, diritti, o legittime aspettative dei titolari, le cui posizioni soggettive sono destinate a soccombere dinanzi alle esigenze superiori del bene pubblico, perseguite ed espresse attraverso il potere autoritativo”<sup>45</sup>.

Un orientamento tratteggiato anche dalla giurisprudenza di legittimità, che si è in passato espressa nel senso di ritenere compresi nella norma i provvedimenti espressione “degli ordinari poteri dell’autorità amministrativa italiana”<sup>46</sup>.

Sempre secondo il Tribunale, inoltre, l’interpretazione che circoscrive all’espropriazione disciplinata dal diritto amministrativo la garanzia offerta dall’art. 5 del nuovo Concordato troverebbe conferma nel “ruolo” e nella “posizione” assunta da questa fonte nel nostro sistema ordinamentale<sup>47</sup>. È in sostanza anche la natura della fonte pattizia, cui sarebbe tipicamente affidata, nel nostro sistema giuridico, “la regolamentazione dei rispettivi ambiti di potere e giurisdizione degli Stati contraenti”, a indurre a ritenere che l’espropriazione di cui è fatta menzione nella norma sia solo quella che rinvia all’istituto “prerogativa esclusiva dello Stato, nei rapporti in cui lo stesso si attegga quale soggetto pubblico, facendo uso dei relativi poteri autoritativi”<sup>48</sup>.

L’argomentare dei giudici è molto suggestivo, ma si presta tuttavia a alcuni rilievi critici sia per quanto riguarda la ricostruzione della natura dei singoli divieti inclusi nella norma in esame, sia per quanto riguarda l’idea di fonte bilaterale per la disciplina dei rapporti tra Stato e confessione che presuppone.

Sotto il primo aspetto, una tipica ed esclusiva pertinenza all’area dei “poteri ablatori” della pubblica amministrazione si può sicuramente sostenere per la “requisizione”, termine che non può non rinviare al provvedimento pubblicistico omonimo, mancando del resto, in altre aree del diritto, qualsiasi “equivalente” non riconducibile alla sfera propria del diritto amministrativo<sup>49</sup>.

---

<sup>45</sup> Trib. Salerno, sez. III, ord. 28 maggio 2010, cit., p. 630 s.

<sup>46</sup> Cass. pen., sez. III, 25 gennaio 1994, n. 2469, cit., p. 719 s.

<sup>47</sup> Trib. Salerno, sez. III, ord. 28 maggio 2010, cit., p. 631.

<sup>48</sup> Trib. Salerno, sez. III, ord. 28 maggio 2010, cit., p. 631.

<sup>49</sup> Ove abbia a oggetto beni immobili (come nel caso di nostro interesse), sarebbe concepibile solo la così detta “requisizione in uso”, ossia il provvedimento mediante il quale, per ragioni di urgenza, l’amministrazione utilizzi (temporaneamente) un bene del privato al fine di soddisfare un interesse pubblico: così **E. CASETTA**, *Manuale di diritto amministrativo*, cit., p. 360.



Ma già con riguardo all' „occupazione“ questa stretta corrispondenza sembra venire meno, in quanto, sebbene sia ben conosciuto nel nostro ordinamento l'istituto della “occupazione temporanea”<sup>50</sup>, ancora una volta di tipica impronta pubblicistica e avente molti elementi in comune con le stesse “requisizioni in uso”, di cui si è detto, il relativo concetto si presta tuttavia anche a abbracciare fenomeni diversi, che prescindono da iniziative della pubblica amministrazione e si caratterizzano per il loro afferire all'attività di soggetti privati.

Sono noti i fenomeni di dimostrazioni collettive poste in essere (a esempio da gruppi di immigrati) attraverso l' „occupazione“ di luoghi di culto, che diventano il teatro di rivendicazioni normalmente affidate alle manifestazioni di piazza.

In presenza del consenso dell'autorità ecclesiastica, *nulla quaestio*.

Per il caso contrario, l'esigenza di tutelare la destinazione al culto di queste strutture, prevenendo la realizzazione di iniziative del genere, è, da tempo, ben presente al legislatore, che vieta l' „uso delle chiese e degli altri luoghi sacri per manifestazioni estranee al sentimento religioso o per scopi non attinenti al culto”<sup>51</sup>.

In tal modo, forse, più che rafforzare la protezione del “sentimento religioso” dei credenti<sup>52</sup>, cui sono rivolte altre disposizioni del nostro sistema penale, si è inteso, soprattutto, garantire il normale utilizzo cui sono destinate queste strutture, così come, del resto, è riconosciuto dalle stesse accennate ricostruzioni inclini a valorizzare soprattutto i profili legati alla salvaguardia del sentimento religioso, nell'ambito delle quali non si è mancato di stabilire un collegamento con “la destinazione al culto delle

---

Gli esempi più noti di requisizione sono quelli che abbiano luogo per cause militari. Si veda, al riguardo, l'art. 373, primo comma, lett. a) del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, sul *Codice dell'ordinamento militare*, secondo cui non sono requisibili per cause oggettive “gli edifici aperti al culto, nonché le cose consacrate al culto e comunque destinate all'esercizio di esso”; in conformità con una risalente scelta del legislatore (art. 3 del r.d. 18 agosto 1940, n. 1741), la disposizione vale per gli edifici di tutte le confessioni religiose.

<sup>50</sup> Cfr., ancora, E. CASETTA, *Manuale di diritto amministrativo*, cit., p. 358 s.

<sup>51</sup> Art. 20, secondo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (*Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza*). È, peraltro, “indubbio che tale disposizione trovi applicazione nei confronti di tutti gli edifici di culto senza distinzioni confessionali”: G. PEYROT, voce *Edifici di culto acattolico*, cit., p. 292.

<sup>52</sup> Individua questo bene come “oggetto tutelato dalla norma” in esame P. CAVANA, *Brevi osservazioni sulla tutela penale della destinazione al culto delle chiese*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3, 2000, p. 1047 ss., e, in specie, p. 1052, dove si sottolinea che per i credenti “le chiese sono luoghi di raccoglimento e di preghiera per un dialogo con la divinità, oltre che di partecipazione alle funzioni liturgiche”.



chiese e degli altri luoghi a ciò deputati specificamente tutelata nell'Accordo con la Chiesa cattolica e in tutte le Intese con le altre confessioni, oltre che nel diritto comune<sup>53</sup>, con implicito richiamo, a me pare, proprio della norma bilateralmente convenuta dettata dall'art. 5 del nuovo Concordato e dalle corrispondenti previsioni delle intese (esclusa l'intesa con la Tavola valdese). In questi casi, l'interesse pubblico è pur sempre presente, ma è quello volto a prevenire e reprimere condotte *di privati* incompatibili col normale utilizzo degli edifici destinati al culto.

Anche alla "demolizione" sembra non del tutto corretto guardare come a una situazione "esclusiva dello *jus publicum*", almeno nel senso inteso dal Tribunale o in quello espresso da una risalente dottrina<sup>54</sup>.

È scontato che una operazione del genere, pure quando avvenga a iniziativa di un privato, possa richiedere specifici adempimenti destinati a coinvolgere la pubblica amministrazione, interferendo con interessi di natura pubblicistica<sup>55</sup>. Tuttavia, essa può prescindere dalle superiori ragioni di "utilità generale" cui sembra richiamarsi il giudice salernitano e che soltanto potrebbero giustificare un provvedimento di requisizione, di occupazione temporanea o di espropriazione finalizzata alla costruzione di una opera pubblica. Fuori dai casi in cui la demolizione sia disposta per

---

<sup>53</sup> P. CAVANA, *Brevi osservazioni*, cit., p. 1055.

<sup>54</sup> Cfr. R. JACUZIO, *Commento*, cit., p. 104, secondo cui la norma dell'art. 10 del Concordato del 1929, che vietava la demolizione di edifici aperti al culto, "non sembra che abbia limitato i diritti dei terzi e quindi non riguarda né i privati proprietari di chiese, né altri enti proprietari che non siano lo Stato (o Fondo culto)".

In altri termini, la norma limiterebbe esclusivamente il *potere statale di ordinare* la demolizione (e, quindi, come si è detto sopra, anche l'espropriazione per pubblica utilità) dell'immobile (dello stesso Stato o di proprietà di terzi) destinato all'esercizio pubblico del culto cattolico, ma non inciderebbe su una analoga iniziativa eventualmente assunta dall'ente ecclesiastico o dal privato che fossero i proprietari della struttura.

Difficile anche immaginare che la limitazione del potere pubblicistico non incontri, a sua volta, particolari temperamenti, e ciò con riguardo a quelli che sono ormai da considerare i più caratteristici provvedimenti di demolizione edilizia, disposta, a esempio, in ragione dei rischi per l'incolumità personale derivanti da strutture pericolanti o come sanzione amministrativa conseguente alla realizzazione di opere abusive.

<sup>55</sup> La giurisprudenza ritiene che per la semplice demolizione di un manufatto sia sufficiente la denuncia di inizio attività: cfr. Cass. pen., sez. III, 17 giugno 2011, n. 24423, in *DeJure GLF*; Id., 4 ottobre 2007, n. 4098, *ivi*. L'art. 7, comma secondo, lett. c), del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982, n. 94, aveva previsto che le opere di demolizione sono soggette a autorizzazione gratuita, purché conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e non sottoposte ai vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497. La disposizione è stata tuttavia abrogata dall'articolo 136, comma primo, lett. e), del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378, contenente il *Testo unico per la disciplina dell'attività edilizia*, sulla base delle cui norme generali occorre ora sciogliere la questione.



questo tipo di ragioni, si può solo escludere che dalla norma in esame risultino limitate le facoltà *dell'ente ecclesiastico proprietario* dell'immobile, argomentando dalla circostanza che il consenso di chi gestisce le attività di culto avrebbe comunque l'effetto di rimuovere il divieto, senza che le medesime considerazioni possano valere in caso di bene di proprietà privata o pubblica<sup>56</sup>.

In un senso generico, del resto, anche l'espropriazione volta a ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza ha natura pubblicistica, pur rispondendo a un interesse esclusivamente privato, legato al soddisfacimento della pretesa vantata dal creditore<sup>57</sup>. Se, inoltre, ci si limita alla mera ponderazione della natura dell'interesse sotteso ai provvedimenti in esame, per selezionare quelli inammissibili e quelli consentiti, una volta che resta escluso l'esercizio del potere ablatorio della pubblica amministrazione, abbia esso effetto transitorio (requisizione in uso, occupazione d'urgenza) o permanente (espropriazione amministrativa), ma in ogni caso, per definizione, posto a tutela di *superiori esigenze di carattere pubblicistico*, è giocoforza concludere per l'inammissibilità di qualsiasi

---

<sup>56</sup> Sembra alludere a una tutela dell'immobile estesa anche "allo stesso futuro edilizio di una chiesa o dell'area su cui essa insiste", P. CAVANA, *Il problema degli edifici di culto dismessi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., aprile 2009, p. 22 s.

<sup>57</sup> Cass. pen., sez. III, 25 gennaio 1994, n. 2469, cit., p. 719 s., pur ravvisando nella norma in esame, come si è già accennato nel testo, una eccezione "rispetto agli ordinari poteri dell'autorità amministrativa italiana", ne ribadisce l'identico modo di operare, sia pure "indirettamente", anche nei confronti dei poteri ordinari "della giurisdizione" (il n. 2 dell'art. 5 Concordato stabilisce che "[s]alvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica"). La medesima pronuncia (almeno secondo quanto è dato desumere dalla massima) reputa giustamente escluso dalla previsione il *sequestro penale preventivo* (art. 321 c.p.p.), non perché esso ha carattere giurisdizionale (mentre la norma si riferirebbe essenzialmente ai provvedimenti espressione del potere autoritativo *della pubblica amministrazione*), né, ancor meno, sulla base di valutazioni concernenti la compatibilità o no del provvedimento col permanere della destinazione al culto dell'immobile, ma semplicemente perché il predetto sequestro non è menzionato nel testo di una disposizione da sottoporre a *stretta interpretazione*.

Parla, con riferimento alla norma in esame, di garanzie poste "sul piano pubblicistico", P. CAVANA, *Libertà di religione*, cit., p. 24, che però accomuna subito dopo i vari provvedimenti di cui al n. 1 sotto la categoria di "provvedimenti amministrativi di tipo ablatorio". Analogamente, A. BETTETINI, *Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831*, in *Il Codice Civile. Commentario*, 2<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2013, p. 167. Ancora, C. ELEFANTE, *Il valore interpretativo*, cit., p. 640, che parla di "ordinario esercizio della potestà ablativa dei poteri pubblici", sottolineando, però, che il trasferimento del bene, in caso di esecuzione forzata, evoca "modalità che necessitano dell'intervento - *indotto* - dei poteri pubblici (*analoghi a quelli di cui all'art. 5 dell'Accordo*)», *ivi*, p. 642 (miei i corsivi).



misura analoga direttamente collegata al soddisfacimento di *interessi di natura privatistica*.

Venendo al secondo profilo, premessa l'esistenza pacifica di norme del Concordato (come anche delle intese)<sup>58</sup> che riconoscono diritti e facoltà direttamente ai singoli fedeli, l'idea di una ricostruzione della disciplina dei rapporti tra Stato e Chiesa tutta rivolta a realizzare la definizione "dei rispettivi ambiti di potere e giurisdizione" sembra obsoleta e incapace di cogliere la reale dimensione della vigente normativa di carattere bilaterale.

Forse può dirsi non del tutto soddisfacente, o non pienamente riuscito, il tentativo di dare concretamente avvio all' "era di nuovi accordi il cui tema di fondo finisce di essere *l'actio finium regundorum* [...] per trasformarsi nel più ampio e appassionante tema della libertà religiosa"<sup>59</sup>; tuttavia, non sembra consentito rimanere ancorati a visioni stantie nella definizione dell'autentica natura dello strumento concordatario - da cui si pretenderebbe addirittura di ricavare, come si è visto, precisi parametri interpretativi da utilizzare immediatamente nella ricostruzione del significato di norme in esso incluse - e trascurare l'evoluzione del medesimo strumento imposta, se non altro, dall'esigenza di potere disporre di una fonte normativa capace di armonizzarsi con il complessivo quadro dei valori di una Costituzione democratica e pluralista.

Assumendo tale "nuovo" e costituzionalmente compatibile punto di vista, potrebbe forse apparire poco coerente con le esigenze di tutela della libertà religiosa, cui dovrebbero rispondere le garanzie previste dalla norma concordataria in esame, un divieto di esecuzione forzata esteso fino a comprendere gli edifici destinati al culto *di proprietà privata*, dal momento che non sembrerebbe profilarsi alcun significativo mutamento *in peius* per la Confessione ove al vecchio proprietario, soggetto privato, se ne sostituisse uno nuovo, ossia l'aggiudicatario o assegnatario del bene.

Concludendo sulla questione relativa alla portata da riconoscere al divieto contenuto nell'art. 5 del nuovo Concordato, se proprio si vuole aderire a una lettura restrittiva della nozione di "espropriazione" ivi

---

<sup>58</sup> La precisazione di cui al testo ha un preciso e immediato riscontro nella stessa materia in esame, ponendosi chiaramente in contrasto con le conclusioni cui giungono i giudici salernitani. Si consideri al riguardo la già cit. disposizione dell'art. 15, primo comma, della legge n. 101 del 1989, che, pur essendo frutto di un accordo tra Stato e confessione, e partecipando quindi della stessa natura delle fonti concordatarie, ha comportato l'estensione, rafforzata dall'effetto tipico della bilateralità, della sfera applicativa di una garanzia di carattere tipicamente privatistico, qual è quella consistente nel vincolo di indisponibilità della destinazione al culto dell'immobile di cui all'art. 831, cpv. c.c.

<sup>59</sup> G. CASUSCELLI, *Concordati, intese e pluralismo confessionale*, Giuffrè, Milano, 1974, p. 93 s.



evocata, si può affermare che con essa le parti abbiano voluto semplicemente esplicitare quanto era già dato ricavare dal vecchio Concordato, senza preoccuparsi di curare la precisione tecnico-linguistica dell'integrazione operata nella disposizione.

Del resto, è palese l'approssimazione lessicale che connota l'intero articolo: a tacer d'altro, una "requisizione" che abbia luogo "previo accordo" con l'autorità ecclesiastica, cioè col consenso del soggetto che dovrebbe subire gli effetti di un tipico provvedimento espressione del potere ablatorio della pubblica amministrazione, è semplicemente una contraddizione in termini, nella quale le Parti si erano guardate bene dall'incorrere nel formulare la corrispondente disposizione inclusa nel Concordato del 1929.

#### **5 - Le conseguenze della limitata attitudine del bene a essere oggetto di negozi e delle eccezionali condizioni di un suo impiego redditizio**

Negata, dunque, dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza, l'applicabilità della disposizione dell'art. 5, n. 1, del nuovo Concordato alla materia in esame, l'assunto della sottoponibilità degli edifici del culto cattolico alle procedure di esecuzione forzata è motivato, come si è accennato più sopra, in base alla correlazione, comunemente riconosciuta, tra (in)alienabilità e (in)espropriabilità dei beni in generale<sup>60</sup>. Dall'art. 831, secondo comma, c.c. si può facilmente trarre argomento a favore della alienabilità degli edifici di culto, e, nella prospettiva accennata, i beni che non sono considerati *extra commercium* devono ritenersi espropriabili, in assenza di espliciti divieti legali.

Occorre, peraltro, ribadire che la correlazione suddetta è soltanto *tendenziale*: intanto va ricordato che i beni mobili ricompresi nell'elencazione di cui all'art. 514 c.p.c. sono senz'altro alienabili; è vero che è l'esplicita previsione legale a escluderli dalla sottoponibilità alle procedure esecutive (mentre l'assenza di ogni previsione al riguardo avrebbe di regola reso gli stessi beni pignorabili), e però resta il fatto che la disposizione del codice non solo non ne presuppone, ma neppure ne implica, in alcun modo, l'inalienabilità.

Inoltre, e soprattutto, fermo restando che i beni inalienabili (a es. i beni demaniali, dichiarati tali dall'art. 823, primo comma, c.c.) sono per forza di cose impignorabili, non sempre vale necessariamente la regola

---

<sup>60</sup> Su tale correlazione si veda, per tutti, A. BONSIGNORI, *L'esecuzione forzata*, cit., p. 50 s., nonché G. VERDE, voce *Pignoramento*, cit., p. 826.



inversa, pure se ricostruita al netto delle fattispecie in cui l'esclusione dei beni non *extra commercium* dalla responsabilità del debitore avvenga per effetto di specifiche previsioni legali di impignorabilità.

Basta riflettere sulla circostanza che i beni costituenti il patrimonio indisponibile degli enti pubblici, almeno secondo l'opinione più accreditata, sono insuscettibili di esecuzione forzata *finché permanga la destinazione alla pubblica funzione o al pubblico servizio*<sup>61</sup>, sebbene per i medesimi non viga un divieto assoluto di alienazione<sup>62</sup>. Si tratta di circostanza particolarmente interessante ai nostri fini, in quanto è diffusissima, in dottrina, la tesi che sottolinea le affinità tra la condizione giuridica degli edifici di culto e quella propria di tale ultimo genere di beni pubblici, benché non sempre se ne traggano le coerenti conseguenze<sup>63</sup>.

Di là dei limiti entro i quali possono stabilirsi parallelismi o analogie tra tipologie di beni indubbiamente diverse e tra i rispettivi regimi giuridici, in ogni caso, ribadire, nel contesto dell'esame della particolare questione

---

<sup>61</sup> Cfr., per tutti, **P. VIRGA**, *La tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione*, 3<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 1982, p. 139. Cfr., tuttavia, **R. GALLI, D. GALLI**, *Corso di diritto amministrativo*, 4<sup>a</sup> ed., I, Cedam, Padova, 2004, p. 570, dove si afferma che "[a]nche quanto all'impignorabilità, i beni patrimoniali indisponibili risentono di un regime giuridico diverso rispetto a quello dei beni demaniali" anche alla luce di un precedente della Cassazione (22 gennaio 1991, n. 576) secondo cui il vincolo di indisponibilità può essere in questo caso fatto valere solo con l'opposizione all'esecuzione (art. 615, secondo comma, c.p.c.), senza che si possa opporre all'aggiudicatario del bene come motivo di nullità della vendita.

<sup>62</sup> Cfr. **E. CASETTA**, *Manuale di diritto amministrativo*, cit., p. 210, dove si precisa che «in linea di principio - e a differenza dei beni demaniali -, i beni del patrimonio indisponibile non sono assolutamente incommerciabili; gli atti di disposizione, tuttavia, debbono rispettare il vincolo di destinazione [...]. L'atto di trasferimento di tali beni che non rispetti la disciplina legislativa, di conseguenza, non è nullo perché avente a oggetto una *res* fuori commercio, ma - almeno in linea di principio - annullabile per violazione dei "modi di legge" stabiliti per sottrarli al vincolo di destinazione (art. 828 c.c.) [...], anche se è pure sostenibile la tesi della nullità per contrarietà a norma imperativa». L'A. ricorda, altresì, che il «limite della non sottrazione alla destinazione comporta ancora che i beni possono essere gravati di diritti reali parziari costituiti a favore di terzi, purché compatibili con la destinazione e nel rispetto dei "modi" stabiliti dalla legge». Si veda, altresì, **S. BUSCEMA**, *Patrimonio pubblico. Individuazione del patrimonio pubblico, principi generali sulla struttura dei conti patrimoniali pubblici e relativa gestione*, Giuffrè, Milano, 1976, p. 128, nonché il classico **G. ZANOBINI**, *Corso di Diritto amministrativo. I. Principi generali*, 8<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 1958, p. 167.

<sup>63</sup> Cfr., in particolare, **F. FINOCCHIARO**, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 371, che parla di equiparazione quanto al regime. Nello specifico contesto del tema inerente alla presente indagine, **C. ELEFANTE**, *Il valore interpretativo*, cit., p. 636; **L. IANNICELLI**, *Gli edifici di culto*, cit., p. 170, nt. 13, che parla di "evidente [...] assonanza" tra l'art. 831 cpv. e l'art. 828 c.c.



che ci occupa, la possibilità *giuridica* di alienazione di un edificio di culto cattolico, in costanza della sua particolare destinazione, trascurando le condizioni *economiche* atte a rendere *effettiva e concreta* (e, quindi, *realistica*) una tale eventualità<sup>64</sup>, significa, a mio parere, arrestarsi sulla soglia di considerazioni meramente *formali*, che potranno anche rispettare fedelmente il quadro normativo vigente, ma che appaiono del tutto slegate da *evidenze di fatto* di primaria importanza e degne della massima attenzione.

Una di queste evidenze dimostra che il valore commerciale di un edificio di culto, finché non cessi la sua peculiare destinazione per iniziativa *esclusiva* dell'autorità ecclesiastica, è praticamente pari a zero. Anche per questo motivo non sussiste, per questi beni, alcun obbligo di dichiarazione in catasto<sup>65</sup>, mentre i casi in cui si faccia valere la facoltà di dichiarazione (che resta *impregiudicata*) nella categoria catastale E/7, con contestuale, necessaria, attribuzione di rendita<sup>66</sup>, sono da ritenere verosimilmente circoscritti a quelli in cui il privato proprietario del bene lo abbia locato all'autorità ecclesiastica, traendone una qualche utilità economica.

A questo tipo di considerazioni, che ripropongono il concetto di "incomerciabilità di fatto" da tempo presente in dottrina, si oppone, in genere, la circostanza che l'edificio, per quanto stabilmente destinato al culto pubblico, offre egualmente alcune possibilità di utilizzo non incompatibili con tale sua destinazione e, quindi, conserva una "utilità", distinta da quella principale, che l'aggiudicatario del bene potrebbe avere interesse a sfruttare, traendone un profitto economico. Gli esempi che vengono solitamente prospettati sono quelli della locazione dell'immobile a terzi per l'organizzazione di eventi in orari non coincidenti con quelli dell'attività di culto o dell'introduzione del così detto *ticket* d'ingresso per la visita dell'immobile o di eventuali beni artistici in esso custoditi.

---

<sup>64</sup> Per Trib. civ. Patti, 26 gennaio 1995, n. 43, cit., p. 721, i "limiti di fatto cui andrebbe incontro l'eventuale aggiudicatario dell'edificio" rinviano a un'altra questione, "priva di rilievo" al fine di stabilire "se un bene debba o meno sfuggire all'espropriazione". Nel senso, invece, che "[l]a trasferibilità del diritto è sì in generale un presupposto necessario per espropriarlo ma non è requisito *ex se* sufficiente, in quanto determinate limitazioni al regime di circolazione devono necessariamente condurre a negare l'assoggettabilità alla vendita forzata", L. IANNICELLI, *Gli edifici di culto*, cit., p. 176.

<sup>65</sup> Art. 6, terzo comma, lett. c), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249.

<sup>66</sup> Infatti, fra le unità che si possono iscrivere in catasto senza attribuzione di rendita, l'art. 3, secondo comma, del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28, non comprende gli edifici di culto. Cfr. lettera circolare n. 20779 del 24 aprile 2001, dell'Agenzia del Territorio, Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare.



Questi possibili tipi di utilizzo sono stati prospettati non da ora in dottrina, avendo però riguardo al caso di chi sia *già* proprietario dell'edificio di culto e sul sottinteso presupposto che egli si trovi in *buoni rapporti* con l'autorità ecclesiastica cui spetta l'officiatura del tempio. Più difficile è immaginare che le medesime prospettive di impiego del bene possano spingere un terzo a acquistarlo all'asta e, soprattutto, che esse si possano (ancora una volta) concretamente e agevolmente realizzare dopo una espropriazione forzata ai danni dell'ente ecclesiastico titolare del diritto di proprietà, anche alla luce di orientamenti particolarmente restrittivi risultanti dalle norme di indirizzo interne alla Confessione<sup>67</sup>. Il terzo acquirente dovrebbe consapevolmente accettare il rischio, su di lui costantemente incombente, della difficile o impossibile "convivenza" tra attività di carattere profano e attività di culto, alle quali ultime deve essere assicurata incondizionata "precedenza" e svolgimento conforme ai *desiderata*, sostanzialmente insindacabili, dell'autorità ecclesiastica. Senza poi tenere conto degli oneri di conservazione e di manutenzione, che potrebbero gravare, almeno in parte, sull'aggiudicatario o assegnatario del bene.

In altri termini, le possibilità di utilizzo dell'immobile per scopi profani, anche se astrattamente prospettabili, appaiono in ogni caso, ancora una volta, meramente teoriche e, comunque sia, alquanto limitate, dovendo basarsi su forme di *regolamentazione convenzionale* tra il proprietario e l'autorità ecclesiastica<sup>68</sup> che potrebbe essere difficile raggiungere dopo il trasferimento della proprietà e che - prima di quel momento - si rivelerebbero, in ogni caso, incompatibili con le procedure ordinarie di esecuzione forzata.

Come è stato osservato, qualora le suddette convenzioni non si dovessero raggiungere, l'autorità ecclesiastica sarebbe nei fatti libera di considerare "certe manifestazioni incompatibili con le esigenze connesse alla destinazione al culto, ovvero stabilire un orario per le funzioni religiose

---

<sup>67</sup> Si veda, al riguardo, il n. 128 dell'*Istruzione in materia amministrativa* (2005) della Conferenza Episcopale Italiana, a norma del quale "[l]a dedizione di una chiesa al culto pubblico è un fatto permanente non suscettibile di frazionamento nello spazio o nel tempo, tale da consentire attività diverse dal culto stesso. Ciò equivarrebbe infatti a violare il vincolo di destinazione, tutelato anche dall'art. 831 cod. civ. La chiesa deve essere nell'esclusiva disponibilità della persona giuridica competente per l'officiatura e pertanto non può essere oggetto di un contratto che attribuisca a terzi diritti, facoltà, poteri, possesso o compossesso sull'edificio di culto; non può essere bene strumentale di attività commerciale né può essere utilizzata in alcun modo a fine di lucro".

<sup>68</sup> Da ultimo sul punto si veda **P. MARZARO**, *Gli edifici di culto*, cit., p. 48.



tale da impedire di fatto lo svolgimento di altre attività”<sup>69</sup>. È vero che, in tal caso, resterebbe l’estremo rimedio del ricorso all’autorità giudiziaria, cui spetterebbe di dirimere la controversia. Tuttavia, come si è ancora giustamente fatto notare, rimarrebbe

“da domandarsi quale possa essere l’effettivo spazio di tutela per il proprietario, posto che appare dubbio, per restare all’esemplificazione accennata, che il giudice possa ordinare all’autorità ecclesiastica un diverso apprezzamento delle esigenze connesse alla destinazione al culto”<sup>70</sup>.

E, probabilmente, anche una gestione non concordata dei così detti *ticket* d’ingresso nelle chiese - di là della questione della loro stessa compatibilità col regime proprio degli edifici “aperti al culto pubblico”<sup>71</sup> - potrebbe alla fine registrare il prevalere delle ragioni legate alla destinazione al culto dell’immobile, a scapito dei vantaggi economici conseguibili dal proprietario.

## 6 - Conclusioni

È possibile, giunti a questo punto dell’indagine, trarre alcune conclusioni indotte dalla limitata attitudine del bene a essere oggetto di negozi e dalle eccezionali condizioni di un suo impiego redditizio.

Non pare consentito circoscrivere la portata di tale peculiare condizione dell’edificio di culto traducendola nella semplice ricorrenza di un obbligo di informazione aggiuntiva sulle caratteristiche del bene con cui integrare le regole ordinarie della procedura esecutiva.

Questo tipo di soluzione è stata suggerita dal tribunale di Salerno, secondo cui l’esistenza del vincolo di destinazione al culto del bene “comporta soltanto, per l’Ufficio giudiziario che procede, l’obbligo di darne la più ampia e adeguata informativa alla platea dei potenziali acquirenti” nelle diverse fasi della procedura esecutiva deputate alla vendita<sup>72</sup>.

---

<sup>69</sup> Così V. MARANO, *Gli edifici di culto*, cit., p. 3.

<sup>70</sup> V. MARANO, *Gli edifici di culto*, cit., p. 3.

<sup>71</sup> Sottolinea, ancora, V. MARANO, *Gli edifici di culto*, cit., p. 4, in relazione alla legittimità della pratica dei *ticket* d’ingresso, che “sotto il profilo giuridico rimangono non pochi interrogativi, tenuto conto della necessità di garantire comunque il libero ed effettivo esercizio del culto alla quale risponde la peculiare disciplina prevista per gli edifici di culto cattolici”.

<sup>72</sup> Trib. Salerno, sez. III, ord. 28 maggio 2010, cit., p. 631 s. Ci si è chiesti, peraltro, “se le eventuali irregolarità in merito alla necessaria specificazione dell’esercizio del culto pubblico (*id est* esposizione erronea o non dettagliata, delle modalità di destinazione che



Qualche Autore, movendo da una diversa prospettiva, ha messo recentemente in luce una più radicale incompatibilità di tale vincolo con le “ordinarie tecniche di attuazione giurisdizionale della responsabilità patrimoniale”<sup>73</sup>, sottolineando come non appaia «*prima facie* molto ragionevole che il legislatore ammetta la “teorica” possibilità di espropriazione di edifici aperti al pubblico culto che sono *ex ante* notoriamente di ben difficile commerciabilità», anche a prescindere dalla questione, “ontologicamente e giuridicamente diversa”, della incommerciabilità legata a carenza di interesse del mercato<sup>74</sup>.

Non varrebbe richiamarsi alla disposizione dell’art. 831, secondo comma, c.c., in cui è difficile vedere una norma che “legittima direttamente l’espropriabilità” degli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico, “in particolare se di proprietà di enti ecclesiastici”, poiché, in tal caso, non può non apparire “patologica e di insignificante rilievo pratico” la vendita a terzi di un tale immobile<sup>75</sup>, con importanti ricadute connesse con alcuni recenti sviluppi - dai contenuti, per altro, non radicalmente innovativi - della disciplina generale in materia di esecuzione.

Si pensi all’istituto della *chiusura anticipata del processo esecutivo* per “infruttuosità dell’espropriazione forzata”, che viene disposta quando

“non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo” (art. 164-*bis* disp. att. c.p.c.):

una procedura avente a oggetto un bene *solo teoricamente* sottoponibile a vendita forzata, perché di fatto incommerciabile, si presenta come situazione che sta proprio agli antipodi di un modello di processo esecutivo - ispirato a principi di celerità e capace di mediare ragionevolmente tra sacrifici richiesti al debitore e vantaggi conseguibili dal creditore - cui sembra ispirarsi il legislatore<sup>76</sup>.

Sotto questo aspetto, la situazione non muta, a mio parere, nei casi di *edifici di proprietà privata*, almeno se si guarda alle strutture (o alle porzioni

---

vanno salvaguardate) siano effettivamente compatibili con un sistema della vendita forzata che non prevede la garanzia per vizi, ma soltanto quella di *aliud pro alio*”: L. IANNICELLI, *Gli edifici di culto*, cit., p. 176.

<sup>73</sup> Cfr. L. IANNICELLI, *Gli edifici di culto*, cit., p. 168.

<sup>74</sup> L. IANNICELLI, *Gli edifici di culto*, cit., p. 173 e nt. 36.

<sup>75</sup> L. IANNICELLI, *Gli edifici di culto*, cit., p. 174.

<sup>76</sup> L. IANNICELLI, *Gli edifici di culto*, cit., p. 175. L’istituto è stato introdotto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.



di esse) concretamente destinate all'esercizio pubblico del culto: i vincoli gravanti sul bene sono sostanzialmente identici a quelli presenti nel caso di beni di proprietà ecclesiastica, come risulta dall'art. 831 cpv. c.c.

È vero che si può registrare qualche situazione (si pensi al caso di bene locato all'ente responsabile dell'attività di culto) in cui l'immobile risulti produttivo di reddito e possa, quindi, avere una qualche "appetibilità" per i terzi in una eventuale vendita forzata<sup>77</sup>. Resta, tuttavia, il dubbio che questo tipo di utilità possa essere sufficiente a riequilibrare il rapporto costi/benefici, di cui si è detto, sotteso a alcune regole della procedura esecutiva.

Più difficile è, invece, in questi casi, ipotizzare una applicazione della garanzia concordataria di cui all'art. 5 dell'Accordo 18 febbraio 1984, cit., non tanto perché la procedura esecutiva, com'è ovvio, sarebbe promossa nei confronti del proprietario per il pagamento di debiti da costui contratti<sup>78</sup>, quanto perché non sembra ravvisabile alcun interesse della Confessione a opporsi al trasferimento della proprietà del bene da un soggetto privato all'altro, una volta che debbano rimanere ferme le condizioni di godimento derivanti dal vincolo di destinazione.

Piuttosto, data l'eccezionalità dell'esclusione di un bene (nel caso, degli edifici di culto) dalla sottoposizione alle procedure esecutive, si impone in ogni caso una delimitazione rigorosa del relativo concetto, al fine di evitare che *porzioni* della cosa non destinate al culto o sue *pertinenze* non effettivamente legate da un rapporto funzionale con essa finiscano con l'essere indebitamente incluse nella sfera protettiva della garanzia in esame.

Quanto al primo problema, esso non si pone praticamente per gli edifici del culto cattolico, ma può rivestire caratteri di particolare complessità per quelli di altre confessioni<sup>79</sup>, che a volte dispongono di locali solo saltuariamente e/o in piccola parte destinati a vere e proprie attività di

---

<sup>77</sup> Per talune possibilità di valorizzazione redditizia degli edifici di culto di proprietà privata, cfr. **P. MARZARO**, *Gli edifici di culto*, cit., p. 137.

<sup>78</sup> ... il che non farebbe venire meno l'interesse della confessione religiosa a vedere circondati questi beni delle speciali garanzie di cui alla norma concordataria, la cui principale *ratio* è pur sempre quella di assicurare nel miglior modo possibile (anche senza "forzate" condivisioni o "coabitazioni" tra soggetti diversi aventi titolo a rivendicare sul bene la tutela di contrapposti interessi) il mantenimento della destinazione al culto dell'immobile, più che la salvaguardia dell'integrità del patrimonio della Chiesa, nonostante l'esperienza del passato derivante dalle leggi eversive potrebbe giustificare ogni cautela anche su questo secondo versante (sulla esigenza, tenuta presente dal legislatore che emanò le leggi eversive, di conservare alla loro destinazione gli edifici adibiti al culto, cfr. **M. PETRONCELLI**, voce *Edifici di culto cattolico*, cit., p. 298).

<sup>79</sup> Naturalmente si allude qui alle Confessioni munite di intesa per le quali risulti prevista la garanzia della "inespropriabilità" dei rispettivi edifici di culto.



culto ovvero del tutto privi di configurazioni architettoniche distintive, come tali facilmente convertibili in altro tipo di destinazione<sup>80</sup>.

Meno complicato è invece pervenire a una rigorosa individuazione del concetto di "pertinenza", al fine di evitare che la garanzia in parola possa estendersi a beni o a porzioni di bene *non aventi diretta connessione funzionale con l'attività di culto*<sup>81</sup>.

A questo proposito, anche fuori da analisi specifiche della questione in esame, si era opportunamente messo in guardia da interpretazioni troppo late di tale concetto, dubitando che esso potesse a esempio abbracciare beni, quali "teatri o campi sportivi", utilizzati anche per opere pastorali connesse alla chiesa<sup>82</sup>.

Dovrebbe indurre l'interprete alla massima cautela, intanto, la circostanza che questi beni hanno talora rilevante valore economico e sono di natura tale da rendere tutt'altro che evidente il loro rapporto funzionale al migliore utilizzo della cosa principale. Ma, soprattutto, bisognerebbe tenere conto del fatto che, anche se concepiti per impieghi di carattere pastorale, essi si prestano senz'altro anche a altri tipi di utilizzo, sicché "appare dubbia la loro diretta e immediata connessione con l'esercizio del culto"<sup>83</sup>. In definitiva, a questa categoria di cose non può estendersi la garanzia dell'inespropriabilità, non essendo unite alla cosa principale da un vero e proprio vincolo di carattere pertinenziale, ma anche perché non si ripropone la condizione di incommerciabilità di fatto della cosa principale

---

<sup>80</sup> Quanto segnalato nel testo riflette il diverso grado di importanza che le varie confessioni religiose attribuiscono all'edificio di culto: «più forte nel cattolicesimo nel cristianesimo ortodosso e nell'islam, ove sono qualificati come "luoghi sacri", meno intenso nel protestantesimo e in alcune religioni orientali, ove la localizzazione del culto è sostanzialmente indifferente e talora non richiede neppure un esercizio in forma collettiva o pubblica, risultando sufficiente un piccolo spazio per il raccoglimento personale»: P. CAVANA, *Chiese dismesse*, cit., p. 49; ID., *Libertà di religione e spazi*, cit., p. 20, dove si osserva che non è "sempre necessario, come nel cattolicesimo o nell'ortodossia, che il luogo prescelto sia destinato in via esclusiva e permanente al culto in quanto custodisce le specie sacre (eucarestia), ma potrebbe essere utilizzato anche per altre finalità comunitarie quando non sia adibit[o] alle assemblee religiose della comunità, come avviene per alcun[e] denominazioni protestanti".

<sup>81</sup> Su questo punto cfr. Trib. civ. Patti, 26 gennaio 1995, n. 43, cit., p. 721, dove si osserva opportunamente che la destinazione al culto dell'immobile "vincola i locali accessori nei limiti in cui essi siano indispensabili all'esercizio del culto". Va pure tenuto presente che le pertinenze immobiliari non necessariamente devono essere materialmente unite alla cosa principale, risultando più facilmente praticabile un loro impiego indipendente dall'attività di culto quando dotate di propria autonomia strutturale.

<sup>82</sup> V. MARANO, *Gli edifici di culto*, cit., p. 5.

<sup>83</sup> V. MARANO, *Gli edifici di culto*, cit., p. 5.



dato il loro (anche rilevante) valore di mercato legato alla possibilità di utilizzo indipendente dalla destinazione al culto.

Tornando al regime proprio degli edifici di culto, il pericolo vero, reale, della loro sottoposizione a procedure di espropriazione forzata, riguarda, a mio parere, essenzialmente gli immobili (privi di pregio architettonico che ne giustifichi la sottoposizione alla legislazione vincolistica a tutela del patrimonio storico-artistico) *non più regolarmente officiati*.

La (effettiva) destinazione al culto delle chiese<sup>84</sup>, così come costituisce il punto di forza di una disciplina fortemente limitativa dei contenuti del diritto di proprietà e capace, altresì, di sottrarre queste strutture dalla soggezione a rilevanti poteri autoritativi dello Stato, è al tempo stesso, inevitabilmente, il suo tallone di Achille. Se nel caso degli edifici di proprietà di un privato è evidente l'interesse di quest'ultimo a ottenere un accertamento della nuova condizione del bene, al fine di sfruttare il riespandersi delle facoltà inerenti al suo diritto, per quelli di proprietà ecclesiastica l'occasione per un tale accertamento potrebbe, per così dire, venire dall'„esterno”, per iniziativa di terzi, ed essere proprio offerta dall'avvio di una azione esecutiva.

Ove non si ravvisassero ostacoli nell'individuare nelle norme concordatarie sopra richiamate - presenti anche nelle intese concluse con confessioni religiose diverse dalla cattolica - garanzie adeguate a risolvere il problema qui specificamente affrontato e anche altre questioni solitamente ricondotte sotto l'ombrello protettivo dell'art. 831, cpv. c.c. (applicabile, come si è già detto, soltanto agli edifici cattolici ed ebraici), si amplierebbe la sfera dei soggetti garantiti nel godimento di questo tipo di beni, con vantaggi dal punto di vista della “eguale libertà” di tutte le confessioni e, quindi, in un senso sicuramente conforme alle garanzie costituzionali.

La specifica protezione abbraccerebbe anche i beneficiari di chiese dismesse per le quali la destinazione al culto, cessata in quella che ne è stata la forma originaria, potrebbe continuare, sia pure in forme nuove, se concesse in uso a altre confessioni, cui l'intesa assicurerebbe piena tutela nel godimento del bene.

Si offrirebbe così un sia pur piccolo contributo alla soluzione dei problemi sempre più complessi che, anche nella materia della disponibilità

---

<sup>84</sup> Gli orientamenti (difformi) della giurisprudenza in tema di prova della sussistenza del vincolo di destinazione al culto dell'immobile possono vedersi richiamati in C. ELEFANTE, *Il valore interpretativo*, cit., p. 638, anche con gli opportuni riferimenti bibliografici.



di spazi per l'esercizio in forma collettiva della fede religiosa, pone oggi la gestione del pluralismo confessionale in Italia.